



DOMANDA DI RIMBORSO SPECIALE ARTICOLO 72, PARAGRAFO 3 DELLO STATUTO

Conformemente all'articolo 24 della regolamentazione comune e al titolo III, capitolo 6 delle disposizioni generali di esecuzione

Domanda da trasmettere al competente ufficio di liquidazione del Regime comune di assicurazione malattia (RCAM) -
Indirizzo sotto

Cognome e nome dell'affiliato/a: **N° pers./di pensione:**

Istituzione e sede di servizio: **Indirizzo amministrativo:** **Tel.:**

Per i pensionati, indirizzo privato:
.....

Data di cessazione dal servizio/data di scadenza del contratto: **(per gli agenti temporanei o contrattuali)**

Domanda di calcolo nel quadro del rimborso speciale di cui all'articolo 72, paragrafo 3 dello statuto

- Periodo dal** **al** **(se conosciuto)**
- Periodo stimato dal** **al** **(se sconosciuto con precisione)**

Si precisa che:

- qualora l'affiliato rimanga debitore di un importo a titolo di anticipo (ad es. a seguito di un'impegnativa), esso sarà detratto dall'importo del rimborso speciale ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3.

- le spese riferite allo stesso periodo introdotte dopo il versamento del rimborso speciale non possono dare luogo a rimborso speciale complementare.

- La domanda deve essere introdotta solo nel periodo dopo l'anno nel quale sono state effettuate le spese. Per fare il calcolo, dobbiamo essere a conoscenza del trattamento di base definitivo.

- Ho preso atto che il beneficiario è tenuto a dichiarare i rimborsi spese riscossi o cui può pretendere in virtù di un'altra assicurazione contro le malattie, legale o regolamentare, per sé stesso o per una della persone assicurate il suo tramite (Articolo 72(4) del Statuto).**
- Il/La sottoscritto/a dichiara di conoscere le condizioni e norme in vigore (vedere inoltre a tergo) e si impegna a rispettarle.**

Data

Affiliato/a¹

Firma del/della richiedente

Altra persona¹ che rappresenta il/la richiedente:

Cognome e nome:

Da compilare in caso di domanda da parte di coniugi entrambi affiliati:

Il/La sottoscritto/a rinuncia a presentare separatamente una domanda di rimborso speciale.

Cognome e nome (coniuge/partner riconosciuto):

Numero personale/di pensione:.....

Data

Firma del coniuge/partner riconosciuto:

¹ Barrare la casella appropriata.

Indirizzi degli uffici di liquidazione dell'RCAM

Brussels Settlements Office European Commission	Ispra Settlements Office European Commission	Luxembourg Settlements Office European Commission
JSIS Brussels B-1049 Brussels	JSIS Ispra PMO/06 - TP 730 Via E. Fermi, 2749 I-21027 Ispra	JSIS Luxembourg DRB - B1/073 L-2920 Luxembourg
JSIS Contact hotline +32-2-29 97777 (9:30-12:30)	JSIS Contact hotline +39-0332-785757(9:30-12:30)	JSIS Contact hotline +352-4301 36100 (9:30-12:30)
STAFF Contact - https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/EN/health/Pages/index.aspx		

Regole di determinazione del rimborso speciale conformemente all'articolo 72, paragrafo 3 dello statuto

Regolamentazione Comune, Articolo 24 -Rimborso speciale

1. Ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3, dello statuto, possono essere accordati rimborsi speciali sulla parte di spese non rimborsata, sempre che tali spese non superino:

- del 50% il costo corrispondente al 100% dei massimali di rimborso di cui all'articolo 20, paragrafo 1 e all'articolo 20, paragrafo 6, quarto comma;
- e per le prestazioni prive di massimale di rimborso, del 50% l'importo corrispondente al 100% delle spese effettivamente rimborsate secondo i tassi in vigore, escluso il rimborso complementare di cui all'articolo 21, paragrafo 3, previa applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, e/o dell'articolo 21, paragrafo 1.

La soglia di superamento del 50% si calcola dopo l'eventuale applicazione del coefficiente di eguaglianza di cui all'articolo 20, paragrafo 5.

Per determinare il rimborso speciale non possono venir prese in considerazione alcune prestazioni soggette ai massimali di rimborso di cui all'articolo 20, paragrafo 1 e all'articolo 20, paragrafo 6, quarto comma. L'elenco di tali prestazioni figura nelle disposizioni generali di esecuzione della presente regolamentazione.

2. Quando la parte non rimborsata delle spese considerate non eccessive e rientranti nel campo d'applicazione delle disposizioni generali di esecuzione della presente regolamentazione e sostenute dall'affiliato per sé e per le persone assicurate suo tramite supera, in un periodo di 12 mesi, la metà della media dei redditi mensili di base di origine statutaria percepiti durante tale periodo, il rimborso speciale di cui all'articolo 72, paragrafo 3, dello statuto è determinato nel modo seguente:

la parte non rimborsata delle suddette spese che supera la metà della media dei redditi mensili di base di origine statutaria è rimborsata al tasso:

- del 90% quando si tratta di un affiliato che non ha persone assicurate suo tramite;
- del 100% negli altri casi.

3. Nel caso degli affiliati che non hanno più diritto ad uno stipendio o un'indennità, il calcolo dell'entità del rimborso speciale si effettua in base alla metà dell'ultimo stipendio mensile di base percepito o dell'ultima indennità mensile percepita.

4. Quando i coniugi o i partner riconosciuti sono entrambi affiliati al presente regime, essi possono di comune accordo optare per il cumulo delle quote non rimborsate delle loro spese mediche a condizione che:

- ciò avvenga a nome del coniuge o del partner affiliato che ha il reddito statutario di base più elevato;
- l'altro coniuge o partner rinunci a presentare separatamente una domanda di rimborso speciale;
- il periodo di 12 mesi preso in considerazione sia il medesimo per i due coniugi o partner.

5. La decisione inerente a qualsiasi domanda di rimborso speciale viene presa:

- dall'autorità avente potere di nomina dell'istituzione da cui l'interessato dipende, in base ad un parere dell'ufficio di liquidazione formulato in conformità dei criteri generali stabiliti dal Comitato di gestione, previa consultazione del consiglio medico, e relativi al carattere eventualmente eccessivo delle spese sostenute;
- oppure dall'ufficio di liquidazione, in base ai medesimi criteri, qualora sia stato a tal fine designato dalla suddetta autorità.

Regolamentazione Comune, Articolo 32 –Decadenza

2. Le domande di rimborso speciale di cui all'articolo 24 vanno presentate entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla data di rimborso delle spese dell'ultima prestazione rientrante nel periodo di dodici mesi considerato.